

Spett.le Provincia di Rimini
Ufficio Trasporti
Via D. Campana 64
47900 Rimini

ATTESTAZIONE

A seguito di richiesta dell'Impresa _____

_____ (denominazione, sede, indirizzo e codice fiscale o partita IVA)

Questo istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 _____

_____ (1)

VERIFICATO CHE

L'impresa _____

Ha disponibilità finanziaria per un importo pari a euro _____ (2);

RILASCIA

Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.

Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 126 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data, _____

Timbro e firma

Timbro
Istituto Bancario

(1) art. 6 del D. Lgs. 395/00: Requisito della capacità finanziaria

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento (Decreto n. 161 del 28/04/2005).

4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento (Decreto n. 161 del 28/04/2005), ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

(2) Art. 2. Decreto 28 aprile 2005, n. 161: Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacità finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie.

1. Le imprese che esercitano attività bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000, l'attestazione prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo medesimo, conformemente al modello allegato al presente regolamento ed in osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le imprese che esercitano attività bancaria effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.